

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 maggio 1996

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

<p><b>LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI</b></p> <p><b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b> 18 aprile 1994, n. 777.</p> <p>Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O. Pag. 3</p>	<p>DECRETO 12 aprile 1996.</p> <p>Codifica delle unità sanitarie locali della regione Sardegna, da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario . Pag. 6</p> <p>DECRETO 22 aprile 1996.</p> <p>Individuazione degli ospedali presso i quali devono essere avviati i detenuti e gli internati affetti da infezioni HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento. . Pag. 6</p>
<p><b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b></p> <p>Ministero della sanità</p> <p>DECRETO 14 marzo 1996, n. 243.</p> <p>Regolamento recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. . . . . Pag. 5</p>	<p>Ministero degli affari esteri</p> <p>DECRETO 18 aprile 1996.</p> <p>Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini italiani colà residenti . . . . . Pag. 8</p>

**Ministero dell'industria  
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 29 aprile 1996.

**Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi all'intervento previsto dal programma di iniziativa comunitaria Prisma a favore di laboratori di prova, misurazione, collaudo e taratura.**

Pag. 8

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Università dell'Aquila**

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 9

**Università di Torino**

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . Pag. 10

**CIRCOLARI**

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

CIRCOLARE 24 aprile 1996, n. 58/96.

Parziale modifica della circolare 23 gennaio 1996, n. 7, in materia di contributi sul «Fondo dello sviluppo» di cui all'art. 1-ter della legge n. 236/1993 . . . . . Pag. 15

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero della difesa:** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Savigliano, Bolzano, Glorenza, Scnale San Felice, Falcrone e Cisano sul Neva.

Pag. 16

**Ministero dell'interno:**

Riconoscimento e classificazione di alcune micce detonanti. . . . . Pag. 16

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo e dei suoi componenti . . . . . Pag. 16

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . . Pag. 16

**Ministero del tesoro:** Cambi di riferimento del 3 maggio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . . Pag. 17

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:**

Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare una donazione . . . . . Pag. 17

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione. . . . . Pag. 17

**Ministero della sanità:**

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse) . . . . . Pag. 17

Trasferimento di titolarità di specialità medicinali per uso umano . . . . . Pag. 22

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75**

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

96G0217

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 76**

**Ministero delle finanze**

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1996.

Criteri e modalità per la compilazione e trasmissione degli elenchi delle entrate dai cessati ai subentranti concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

96A2725

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 777.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema I.B.O.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;  
Visti gli articoli 391 e 392 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;  
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

#### EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, è riconosciuto sul territorio italiano alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento.

3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria con durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non fosse stato contemplato dal corso di studi per il quale si è conseguito il diploma

suddetto, ai fini dell'immatricolazione è prevista una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità verranno definite di volta in volta dalle competenti autorità accademiche.

4. Ai fini del presente regolamento, il Ministero della pubblica istruzione è definito come «Ministero».

#### Art. 2.

##### *Iscrizione all'elenco*

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche italiane e straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione all'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

2. L'elenco di cui al comma 1 dovrà indicare, a cura del Ministero, la denominazione ufficiale e la sede del collegio e dell'istituzione; le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano; l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana.

3. Il Ministero deve acquisire, per la determinazione delle affinità di cui al comma 2, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio - modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale.

4. Nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti di diritto i collegi del Mondo Unito e le istituzioni italiane e straniere che abbiano già ottenuto l'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale è necessario che l'allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza.

#### Art. 3.

##### *Sospensione o revoca dell'iscrizione all'elenco*

1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.

**Art. 4.***Abrogazione di norme*

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli articoli 391 e 392 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**Art. 5.***Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

**SCÀLFARO**

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1996

Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 3

**NOTE****AVVERTENZA**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse*

-- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

-- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

-- La legge n. 241/1990 reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

-- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di

regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedurali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

-- Il testo degli articoli 391 e 392 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:

«Art. 391 (*Riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale*). — 1. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, è riconosciuto altresì nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria superiore avente valore legale ove ricorrano le condizioni previste dal presente articolo.

2. Ai fini dell'iscrizione alle università e agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria superiore di durata triennale. Qualora tra gli esami superati per il conseguimento non sia compreso quello di lingua italiana, l'immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, la cui modalità sono stabilite caso per caso dalle competenti autorità accademiche.

3. Il diploma di baccellierato internazionale, per avere il riconoscimento previsto dai commi 1 e 2, deve essere conseguito presso i collegi del Mondo Unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere, la cui idoneità è accertata con la iscrizione nell'elenco di cui al comma 4.

4. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri precedentemente fissati su parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione di un elenco, da aggiornare ogni tre anni, nel quale sono iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle istituzioni

scolastiche italiane e straniere che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra e che dimostrino, attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

5. L'elenco, oltre ad indicare la denominazione ufficiale e la sede del collegio o dell'istituzione, precisa le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

6. L'iscrizione è disposta con decreto del Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce, per la determinazione delle affinità, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

7. L'iscrizione nell'elenco può essere sospesa o revocata, con decreto motivato del Ministro della pubblica istruzione, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di idoneità, o quando risultino violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti, o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

8. Il collegio del Mondo Unito di Duino-Aurisina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è iscritto nell'elenco di cui al comma 4 senza l'osservanza della procedura relativa ai preliminari accertamenti previsti dallo stesso articolo. Al predetto collegio si applica quanto disposto dal comma 7 in materia di sospensione o di revoca dell'iscrizione.

9. Alle istituzioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 352 e seguenti e nell'art. 366».

«Art. 392 (Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale). — 1. Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturità.

2. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturità può valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'art. 278.

3. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 391 del D.Lgs. n. 297/1994, si veda in nota alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per il testo dell'art. 391 del D.Lgs. n. 297/1994, si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 2, commi 7, 8 e 9, della legge n. 537/1993, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo degli articoli 391 e 392 del D.Lgs. n. 297/1994, si veda in nota alle premesse.

96G0256

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 marzo 1996, n. 243.

**Regolamento recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557, di recepimento della direttiva 92/115/CEE, che modifica la direttiva 88/344/CEE, in particolare nella parte III dell'allegato I del succitato decreto legislativo n. 64 del 1993;

Vista la direttiva 94/52/CE che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE nella parte III dell'allegato I del succitato decreto legislativo n. 64 del 1993;

Ritenuto di dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 94/52/CEE sopra citata;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 23 febbraio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato I, parte III, del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, è reinserito il solvente cicloesano con un tenore massimo di residuo pari ad 1 mg/kg.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 marzo 1996

*Il Ministro: GUZZANTI*

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO  
Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996  
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

#### Note alle premesse

— L'art. 7 del D Lgs. 4 febbraio 1994, n. 64, così recita:

«Art. 7. — 1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.

2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

96G0257

DECRETO 12 aprile 1996.

**Codifica delle unità sanitarie locali della regione Sardegna, da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 1986, riguardante l'adozione dei codici di regione e delle unità sanitarie locali;

Preso atto delle variazioni intervenute negli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali della regione Sardegna, disposti con la legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1995, di attuazione del decreto legislativo n. 502/1992;

Riscontrata la necessità di provvedere all'aggiornamento dei codici in uso nel sistema informativo sanitario relativamente alle unità sanitarie locali della regione Sardegna;

D'intesa con l'Istituto nazionale di statistica;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Decreta:

Nella trasmissione dei dati ed informazioni attinenti le unità sanitarie locali della regione Sardegna, nell'ambito del sistema informativo sanitario, a parziale modifica del proprio decreto del 17 settembre 1986 sopramenzionato, dovranno essere adottati i seguenti nuovi codici:

Denominazione	Codici da adottare nell'ambito del sistema informativo sanitario
Sassari . . . . .	101
Olbia . . . . .	102
Nuoro . . . . .	103
Lanusei . . . . .	104
Oristano . . . . .	105
Sanluri . . . . .	106
Carbonia . . . . .	107
Cagliari . . . . .	108

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1996

Il Ministro: GUZZANTI

96A2755

DECRETO 22 aprile 1996.

**Individuazione degli ospedali presso i quali devono essere avviati i detenuti e gli internati affetti da infezioni HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

ED

### IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, con la legge 14 luglio 1993, n. 222, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 1, il quale prevede che i detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia;

Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni che hanno fornito le indicazioni ed i dati richiesti ai fini dell'attuazione della disposizione predetta;

Ritenuto di provvedere alla individuazione degli ospedali nei quali è possibile avviare i detenuti e gli internati di cui sopra, con riserva di ulteriore provvedi-

mento integrativo per le regioni che devono ancora fornire i dati richiesti nonché per le strutture attualmente in corso di attivazione;

Ritenuto che, per le regioni non comprese nell'elenco allegato al presente decreto, in attesa della individuazione degli ospedali, sia opportuno e necessario che i detenuti e gli internati siano ricoverati previa intese tra l'autorità giudiziaria competente e gli organi di gestione delle strutture ospedaliere ubicate nelle predette regioni;

Ritenuto di indicare gli ospedali distinti per regione;

#### Decretano:

1. Gli ospedali presso i quali possono essere avviati i detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento sono individuati nell'elenco allegato che forma parte integrante del presente decreto.

2. Nelle regioni non comprese nel predetto elenco il ricovero dei detenuti e degli internati affetti da infezione da HIV per i quali sia stato disposto il piantonamento, è effettuato presso gli ospedali individuati dall'autorità giudiziaria competente previa intese con gli organi di gestione delle strutture ospedaliere interessate.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1996

*Il Ministro della sanità*  
GUZZANTI

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CAIANIELLO

#### ALLEGATO

*Elenco degli ospedali ove possono essere avviati i detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, con legge 14 luglio 1993, n. 222.*

#### ABRUZZO

Pescara: ospedale civile dello Spirito Santo.

L'Aquila: presidio ospedaliero S. Salvatore (compatibilmente con la disponibilità dei posti letto all'atto della richiesta).

Teramo: presidio ospedaliero G. Mazzini (compatibilmente con la disponibilità dell'unico posto letto nella divisione di malattie infettive, al momento della richiesta).

#### BASILICATA

Potenza: ospedale civile (divisione malattie infettive).

Matera: ospedale civile (divisione malattie infettive).

#### CALABRIA

Cosenza: ospedale dell'Annunziata.

Crotone: ospedale S. Giovanni di Dio.

Catanzaro: ospedale Pugliese.

Lamezia Terme: ospedale civile

Vibo Valentia: ospedale Iazzoioino.

Reggio Calabria: ospedali riuniti.

#### EMILIA-ROMAGNA

Piacenza: ospedale civile, via Taverna, 49.

Parma: ospedale maggiore, via Gramsci, 14; arcispedale S. Maria Nuova.

Reggio Emilia: L. Spallanzani, viale Risorgimento, 80.

Modena: policlinico, via del Pozzo, 71.

Bologna: ospedale maggiore, largo Nigrisoli, 2; policlinico S. Orsola, via Massarenti, 9.

Ferrara: arcispedale S. Anna, corso Giovecca, 203.

Ravenna: ospedale S. Maria delle Croci, via Missiroli, 10.

Forlì: ospedale Morgagni Pierantoni, piazzale Salieri, 1.

Rimini: ospedale Infermi, via Settembrini, 2.

#### FRIULI-VENEZIA GIULIA

Trieste: ospedale maggiore.

Aviano (Pordenone): centro riferimento oncologico per la patologia tumorale associata all'AIDS.

#### LIGURIA

Genova: ospedale regionale S. Martino (divisione malattie infettive); ente ospedaliero Galliera (divisione malattie infettive).

San Remo (Imperia): ospedale civile (divisione malattie infettive).

Savona: ospedale San Paolo (divisione malattie infettive).

La Spezia: ospedale Felettino (divisione malattie infettive).

#### LOMBARDIA

Milano: presidio multizonale di assistenza ospedaliera Niguarda, piazza Ospedale Maggiore, 1.

#### MARCHE

Ancona: ospedale Umberto I (divisione malattie infettive e clinica malattie infettive).

Pesaro: ospedale S. Salvatore (divisione malattie infettive).

Macerata: ospedale civile (divisione malattie infettive).

Fermo: ospedale civile (divisione malattie infettive).

#### PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Trento: presidio ospedaliero S. Chiara.

#### VENETO

Treviso: ospedale Ca' Foncello (divisione malattie infettive).

Venezia: ospedale S. Maria delle Grazie (divisione malattie infettive).

Padova: ospedale civile.

Verona: ospedale civile Maggiore (divisione malattie infettive).

#### TOSCANA

Massa: presidio ospedaliero Azienda unità sanitaria locale 1.

Prato: presidio ospedaliero Azienda unità sanitaria locale 4.

Livorno: presidio ospedaliero Azienda unità sanitaria locale 6.

Siena: presidio ospedaliero Azienda unità sanitaria locale 7.

Arezzo: presidio ospedaliero Azienda unità sanitaria locale 8.

Grosseto: presidio ospedaliero Azienda unità sanitaria locale 9.

Firenze: presidio ospedaliero S. M. Annunziata Azienda unità sanitaria locale 10.

Pisa: azienda ospedaliera Pisana.

96A 2754

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

DECRETO 18 aprile 1996

**Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini italiani colà residenti.****IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

E

**IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO  
DEL MINISTERO DEL TESORO**

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia;

Visti i decreti ministeriali del 24 aprile 1992 e del 7 settembre 1994 con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dal medesimo territorio;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dall'ambasciata d'Italia in Abidjan, non possono ritenersi cessate le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7, della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

E prorogata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini ivi residenti, a decorrere dal 24 aprile 1996.

Roma, 18 aprile 1996

*Il direttore generale  
dell'emigrazione e degli affari sociali*  
RACHELE

*Il direttore generale dei servizi civili  
del Ministero dell'interno*  
DEL MESE

*Il direttore generale del Tesoro  
del Ministero del tesoro*  
DRAGHI

96A2753

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DECRETO 29 aprile 1996.

**Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi all'intervento previsto dal programma di iniziativa comunitaria Prisma a favore di laboratori di prova, misurazione, collaudo e taratura.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE**

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (91) 2938/2 del 16 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Prisma;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (93) 3957 del 17 dicembre 1993 di modifica del piano finanziario del programma operativo Prisma che fissava al 31 dicembre 1995 la data limite per effettuare i pagamenti corrispondenti alle operazioni previste dal suddetto programma;

Vista la decisione della Commissione europea n. C (95) 1788 del 28 luglio 1995 che proroga al 31 dicembre 1996 la suddetta data limite per i pagamenti nazionali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 10 ottobre 1992 e la relativa circolare applicativa del 9 dicembre 1992, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1993, concernenti la attuazione degli interventi previsti dal predetto programma operativo Prisma, a favore di laboratori di prova, misurazione, collaudo e taratura ubicati nelle aree obiettivo I;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 2 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1994, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 1995 il termine previsto dalla predetta circolare per la realizzazione degli investimenti;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1995, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 1995 il termine per la realizzazione degli investimenti;

Considerato il permanere delle difficoltà incontrate dagli operatori economici nel completare i programmi di investimento entro il suddetto termine che, per molti soggetti beneficiari, ha determinato o l'impossibilità di



accedere alle agevolazioni previste dal programma operativo Prisma o l'esclusione dalla rendicontazione di investimenti realizzati successivamente al 30 giugno 1995;

Ritenuta l'opportunità di non privare i suddetti operatori del previsto regime d'aiuto;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Il termine del 30 giugno 1995 per la realizzazione degli investimenti agevolati — previsti dal decreto del 10 ottobre 1992 (programma Prisma), citato nelle premesse — è prorogato al 15 maggio 1996.

2. Il termine del 31 luglio 1995 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi è prorogato al 31 maggio 1996.

Qualora si verificasse un'ulteriore sussistenza di fondi per ciascuna delle tre tipologie di costi previste dal predetto decreto del 10 ottobre 1992, potranno essere prese in considerazione, ai fini della liquidazione delle agevolazioni, le rendicontazioni di investimenti di importo superiore a quello riconosciuto agevolabile dal Comitato interministeriale nella seduta del 5 dicembre 1994, fermo restando i termini suddetti.

Sono confermate le modalità di trasmissione e la documentazione prevista dal predetto decreto del 10 ottobre 1992 (programma Prisma) e dalle circolari 9 dicembre 1992 e 1° agosto 1994, n. 46422, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1996

*Il direttore generale:* AMMASSARI

96A2778

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 22 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

#### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 che ha modificato l'ordinamento didattico relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio

della facoltà di ingegneria del 29 settembre 1995; senato accademico del 27 novembre 1995; consiglio di amministrazione del 30 novembre 1995);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 febbraio 1996 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

L'art. 51 relativo alla facoltà di ingegneria è modificato nel modo seguente:

Art. 51 (*Statuto del corso di laurea in ingegneria edile*). — Il nuovo ordinamento, al fine di soddisfare le esigenze formative della normativa CEE per il riconoscimento del titolo per l'esercizio della professione di architetto, prevede 29 annualità per un totale di almeno 4.000 ore (art. 3, comma 3.7, decreto ministeriale 22 maggio 1995 *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995).

Di tali ore il 75% circa è destinato a lezioni ed esercitazioni e il 25% circa a laboratori progettuali, seminari integrativi ai corsi, visite tecniche, tirocinio ecc. (art. 3, comma 3.2).

La tesi di laurea in ingegneria edile riguarda temi inerenti la progettazione architettonica o urbanistica ed è didatticamente assistita in un laboratorio progettuale.

La tabella approvata che segue tiene conto delle prescrizioni specifiche dell'art. 3, commi 3.8, 3.9, 3.10, compilata sulla base dei nuovi settori scientifico-disciplinari è articolata come segue:

<i>Annualità obbligatorie:</i>		
Codifica e denominazione settore		Annualità
A02A	Analisi matematica	2
A01C	Geometria	1
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	1
B01A	Fisica generale	2
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni (*)	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico gestionale	1
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I05B	Fisica tecnica ambientale (*)	1
H08A	Architettura tecnica (*)	2
H11X	Disegno (*)	2
H07B	Tecnica delle costruzioni (*)	1
H08B	Tecnica e produzione edilizia (*)	1
H10A	Composizione architettonica e urbana (*)	3
H12X	Storia dell'architettura (*)	1
H12X-L25C	Storia dell'arch. - Storia dell'arte contemp. (*)	1
H13X-H08A	Restauro - Architettura tecnica (*)	1
H14A-H14B	Tecnica e pianif. Urbanistica - Urbanistica (*)	1
N10X-Q05A	Diritto amministrativo - Sociologia generale	1
Totale		27

Due annualità (28-29) a scelta dello studente nei seguenti orientamenti:

*Orientamento A:*

H10A Composizione architettonica e urbana (\*);  
H08A Architettura tecnica (\*).

Una delle due annualità precedenti può essere sostituita da una delle annualità seguenti:

H11X Disegno (\*);  
H14A Scienza e tecnologia dei materiali (\*);  
H07B-H07A Tecnica delle costruzioni - Scienza delle costruzioni (\*).

*Orientamento B:*

H14B Urbanistica (\*);  
H10A Composizione architettonica e urbana (\*).

Una delle due annualità precedenti può essere sostituita da una delle annualità seguenti:

H14A Tecnica e pianificazione urbanistica (\*);  
H03X Strade, ferrovie ed aeroporti (\*);  
H05X Topografia e cartografia (\*).

*Orientamento C:*

H08A Architettura tecnica (\*);  
H10A Composizione architettonica e urbana (\*).

Una delle due annualità precedenti può essere sostituita da una delle annualità seguenti:

H08B Tecnica e produzione edilizia (\*);  
I05B Fisica tecnica ambientale (\*);  
H17X Elettrotecnica (\*);  
H07B Tecnica delle costruzioni (\*).

(\*) L'insegnamento previsto nel manifesto degli studi gestisce un laboratorio progettuale (di tipo monodisciplinare o integrato con altri insegnamenti del corso di laurea) o uno stage.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 22 aprile 1996

Il rettore: BIGNARDI

96A2759

**UNIVERSITÀ DI TORINO**

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

**IL RETTORE**

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1993 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti;

Visto il telex del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2669 del 29 ottobre 1994 che autorizza l'istituzione di diplomi universitari ex novo nel caso in cui non richiedano finanziamenti ministeriali e che siano conformi agli ordinamenti didattici nazionali senza la relativa previsione nel piano di sviluppo universitario;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino) nella riunione del 12 dicembre 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 18 dicembre 1995 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 19 dicembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 9 febbraio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella sezione VII - facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), l'art. 109 relativo all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 109. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

- la laurea in lettere;
- la laurea in filosofia;
- la laurea in lingue e letterature straniere;
- la laurea in scienze della comunicazione;
- la laurea in storia;
- il diploma universitario per traduttori ed interpreti».

Art. 2.

Dopo l'art. 120, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in storia - facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino), e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario per traduttori ed interpreti - facoltà di lettere e filosofia (sede di Torino).

#### 6. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO, PER TRADUTTORI ED INTERPRETI

Art. 121 (*Istituzione e durata del corso di diploma*). — Il corso di diploma universitario per traduttori e interpreti ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici, orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale della traduzione e dell'interpretariato.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a formare traduttori per l'editoria, traduttori ed interpreti per le imprese, traduttori ed interpreti per il commercio con l'estero, traduttori scientifici, operatori linguistici nei servizi dell'informazione e delle comunicazioni ecc.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni con struttura semestrale (sei semestri con i primi tre semestri comuni a tutti gli indirizzi e con i secondi tre semestri specifici per ogni indirizzo).

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di traduttore ed interprete, con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili sono i seguenti:

- 1) traduttori;
- 2) interpreti;
- 3) traduttori ed interpreti.

La facoltà può orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire, sulla base di scelte guidate.

Art. 122 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato di lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

L'accesso è regolato da esami di ammissione.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 123 (*Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 121 è riconosciuto affine ai seguenti corsi di laurea:

- corso di laurea in lingue e letterature straniere;
- corso di laurea in lingue e letterature orientali;
- corso di laurea in lingue e civiltà orientali;
- corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità:

la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi; per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario di traduttori e interpreti e chiedono iscrizione a un corso di laurea o di diploma affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

La facoltà potrà riconoscere integralmente o parzialmente gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

La facoltà indicherà, inoltre, sia gli insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione ed accedere al corso di laurea, che gli

insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e indicherà il piano di studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 124 (*Articolazione del corso degli studi*). — L'attività didattica complessiva comprende non meno di millecinquecento ore, di cui almeno seicento ore di attività pratiche di laboratorio o di tirocinio.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati italiani ed esteri operanti nel settore specifico, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni che possano prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture e istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo a ventuno insegnamenti con modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ed opzionali è riportato nei successivi articoli 130 e 134.

Il consiglio di facoltà potrà includere altre discipline fra gli insegnamenti opzionali.

Art. 125 (*Ordinamento didattico*). — L'articolazione dei diversi indirizzi è individuata nei successivi articoli 131, 132 e 133.

Gli insegnamenti opzionali sono scelti fra quelli attivati compresi nel successivo art. 134 o tra quelli indicati dal consiglio di facoltà ai sensi della legge n. 312/1953.

La parte comune (i primi tre semestri) comprende undici insegnamenti distribuiti di norma quattro per semestre.

La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli 131, 132 e 133.

Il semestre all'estero sarà sanzionato da una relazione scritta, nelle due lingue dei Paesi ospiti da discutere in sede.

Il successivo art. 128 regola il caso degli studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua.

Le lingue di specializzazione del diploma sono due, scelte fra le seguenti:

- lingua afgana;
- lingua albanese (L09C);
- lingua amarica;

- lingua araba (L14D);
- lingua armena;
- lingua bantu;
- lingua berbera;
- lingua bengali;
- lingua bulgara (L21C);
- lingua catalana;
- lingua ceca (L21D);
- lingua cinese (L23A);
- lingua copta;
- lingua coreana;
- lingua curda;
- lingua danese (L20B);
- lingua ebraica (L14C);
- lingua francese (L16B);
- lingua fiamminga;
- lingua georgiana;
- lingua giapponese (L23B);
- lingua hausa (L24D);
- lingua hindi (L22D);
- lingua hiddish;
- lingua e letteratura indonesiana (L23D);
- lingua inglese (L18C);
- lingua iranica;
- lingua khmer;
- lingua irlandese;
- lingua mongola;
- lingua neogreca (L06E);
- lingua norvegese (L20B);
- lingua olandese (L20C);
- lingua polacca (L21D);
- lingua portoghese (L17D);
- lingua romena (L10C);
- lingua russa (L21B);
- lingua serbo-croata (L21C);
- lingua slovacca;
- lingua slovena (L21C);
- lingua somala;
- lingua spagnola (L17C);
- lingua sudanese;
- lingua svedese (L20B);
- lingua e letteratura swahili (L24C);
- lingua tamil;
- lingua tibetana;
- lingua tedesca (L19B);
- lingua thai;
- lingua tigrina;
- lingua turca (L09G);
- lingua urdu;
- lingua ucraina;
- lingua ungherese (L09E);
- lingua vietnamita;
- lingue turche dell'Asia centrale.

Qualsiasi altra lingua straniera a statuto nelle università italiane.

Con motivata delibera, finalizzata al percorso formativo del diploma in oggetto, la facoltà può ridurre le due lingue straniere ad una sola lingua.

In tal caso la seconda lingua straniera verrà sostituita dagli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 134, o da altri insegnamenti strettamente finalizzati al curriculum dell'indirizzo del diploma universitario stabiliti dal consiglio di facoltà, o da stages di formazione pratica presso enti italiani e stranieri che svolgono attività strettamente collegata al titolo dell'indirizzo del diploma universitario.

La natura delle prove scritte, ove previste, è fissata dal consiglio di facoltà.

Art. 126 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame consiste in una dimostrazione mediante apposita prova dell'acquisita professionalità.

La prova è definita dal regolamento.

Art. 127 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico d'Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto di vincoli di ore complessive di attività didattiche e di attività pratiche di cui all'art. 124.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

1 corsi ufficiali di insegnamento con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la durata di ora di ciascun corso di insegnamento, con relative esercitazioni;

la collocazione degli insegnamenti nei semestri;

le prove di valutazione degli studenti;

1 vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

l'obbligo della frequenza;

l'obbligo della frequenza di un centro universitario estero con caratteristiche affini per un periodo di sei mesi per tutti gli indirizzi, tre mesi per ognuna delle due lingue;

l'obbligo di esperienza pratica o stage presso centri specializzati nella traduzione e/o nell'interpretariato;

le attività pratiche da svolgere presso qualificati enti pubblici e/o privati, operanti nel settore specifico dell'indirizzo e delle scelte effettuate;

il tipo di esame di ammissione;

l'indicazione che l'insegnamento è impartito di massima nelle lingue previste dal piano degli studi;

il numero degli studenti ammessi all'iscrizione al corso di diploma universitario.

Nel caso in cui gli insegnamenti siano specifici del corso di diploma, occorre aggiungere alla denominazione la sigla D.U.

Nel regolamento saranno riportate le propedeuticità, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad anno di corso successivo.

Art. 128 (*Studenti stranieri*). — Il consiglio di facoltà stabilirà le condizioni di ammissione e il piano di studi di studenti stranieri che scelgono la lingua italiana come prima lingua straniera.

Art. 129 (*Adempimenti*). — Per tutti gli adempimenti previsti negli articoli precedenti il consiglio di facoltà delibera sentiti i consigli di corso di laurea interessati.

Art. 130 (*Parte comune a tutti gli indirizzi del diploma universitario per traduttori e interpreti*). — Il piano di studi prevede i seguenti undici insegnamenti:

lingua italiana, due insegnamenti. È obbligatoria una prova scritta;

lingua straniera 1, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

lingua straniera 2, tre insegnamenti, ognuno con prova scritta;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 134, tre insegnamenti.

Art. 131 (*Indirizzo traduttori*). — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta;

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 1, un insegnamento;

insegnamento a scelta nell'area della lingua straniera 2, un insegnamento;

insegnamenti a scelta nell'area filologico-letteraria degli insegnamenti opzionali di cui al successivo art. 134 (consigliato: teoria della traduzione), quattro insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di mesi sei, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 132 (*Indirizzo interpreti*). — La fase di indirizzo del piano di studi prevede 10 insegnamenti in due semestri.

Il quinto semestre è dedicato di massima allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti.

lingua straniera 1, un insegnamento;

lingua straniera 2, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, due insegnamenti;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, due insegnamenti;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 134, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di mesi sei, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

Di massima la collocazione è prevista al quinto semestre.

Art. 133 (*Indirizzo traduttori ed interpreti*). — La fase di indirizzo del piano di studi prevede dieci insegnamenti in due semestri. Il quinto semestre di massima è dedicato allo stage all'estero.

Elenco degli insegnamenti:

lingua straniera 1, due insegnamenti con prova scritta,

lingua straniera 2, due insegnamenti con prova scritta;

interpretazione simultanea - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione simultanea - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 1 - italiano, un insegnamento;

interpretazione consecutiva - lingua straniera 2 - italiano, un insegnamento;

insegnamenti a scelta tra quelli di cui al successivo art. 134, due insegnamenti.

Lo stage all'estero ha la durata di mesi sei, tre per ognuna delle due lingue.

È obbligatoria una relazione scritta nella lingua del Paese ospitante da discutere in sede.

La collocazione di massima è prevista al quinto semestre.

Art. 134 (*Area degli insegnamenti opzionali*).

1. Filologico-letteraria:

linguistica generale (L09A);

linguistica applicata (L09A);

linguistica informatica (L09A);

teoria e storia della traduzione;

traduzione plurilingue;

scienze glottodidattiche;

scienze filologiche;

scienze del linguaggio;

letteratura dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

teoria dell'interpretazione;

teoria della traduzione;

linguaggi settoriali.

Tutte le discipline specifiche dell'area di ogni lingua straniera a statuto nelle università italiane.

2. Storico-geografica:

storia contemporanea (M04X);

storia moderna (M02A);

storia economica (P03X);

geografia politica ed economica (M06B);

geografia delle lingue (M06A);

archivistica e biblioteconomia;

storia del Paese corrispondente alla lingua scelta.

3. Economico-sociologica:

economia politica (P01A);

economia internazionale (P01G);

economia della cooperazione internazionale;

politica economica (P01B);

scienza delle finanze (P01C);

economia aziendale (P02A);

tecnica industriale e commerciale;

economia allo sviluppo (P01H);

antropologia culturale (M05X);

marketing (P02B);

elementi di sociologia;

sociologia della comunicazione (Q05B);

economia dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

cultura ed istituzioni dell'area corrispondente alla lingua straniera scelta;

scienze dell'educazione.

4. Giuridico-politologica:  
 diritto pubblico;  
 istituzioni di diritto privato (N01X);  
 diritto commerciale (N04X);  
 istituzioni di diritto e procedura penale (N16X);  
 diritto delle Comunità europee (N14X);  
 diritto internazionale (N14X);  
 storia delle istituzioni comunitarie;  
 storia del diritto del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;  
 istituzioni politiche del Paese corrispondente alla lingua straniera scelta;  
 storia delle organizzazioni internazionali.
5. Scientifica:  
 botanica (E01A e E01B);  
 zoologia (E02A);  
 fisica (B01B);  
 matematica (A01D e A02A);  
 chimica (C06X);  
 linguaggio tecnico-scientifico;  
 storia della scienza (M08E);  
 storia del pensiero scientifico;  
 storia e metodologia della scienza (M08F).
6. Bio-medica:  
 scienze mediche;  
 anatomia;  
 patologia;  
 biologia generale (E02C);  
 ecologia (E03A);  
 farmacologia (E07X);  
 merceologia.

7. Discipline artistiche, dello spettacolo e dell'informazione:  
 storia dell'arte;  
 storia della musica moderna e contemporanea (L27B);  
 storia della fotografia;  
 storia e critica del cinema (L26B);  
 storia del teatro e dello spettacolo;  
 storia del libro e dell'editoria;  
 storia della danza (L26A);  
 storia dei mezzi di comunicazione (radio e televisione);  
 storia delle pubblicazioni periodiche;  
 storia della moda;  
 storia della stampa.
8. Informatica:  
 informatica generale (K05B);  
 fondamenti di informatica.
9. Tecniche operative ausiliarie:  
 tecnica della dizione;  
 tecniche di lettura rapida;  
 metodologia delle pubbliche relazioni;  
 tecniche delle comunicazioni di massa;  
 sussidi lessicografici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 aprile 1996

*Il rettore:* DIANZANI

96A2760

## CIRCOLARI

### MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 24 aprile 1996, n. 58/96.

Parziale modifica della circolare 23 gennaio 1996, n. 7, in materia di contributi sul «Fondo dello sviluppo» di cui all'art. 1-ter della legge n. 236/1993.

A parziale modifica della circolare indicata in oggetto ed in considerazione dello stanziamento nella legge 28 dicembre 1995, n. 550, di risorse finanziarie per il cui

utilizzo necessitano provvedimenti in corso di attuazione, il termine di presentazione delle domande per accedere al contributo a carico del «Fondo per lo sviluppo» di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, per le annualità 1996-97-98 è posticipato al 30 giugno 1996.

Si precisa che possono presentare una nuova istanza le società che hanno già inoltrato domanda entro il 5 luglio 1995.

*Il Ministro:* TREU

96A2761

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Savigliano, Bolzano, Glorenza, Senale San Felice, Falerone e Cisano sul Neva.

Con decreto interministeriale n. 573 in data 11 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato poligono di TSN sito nel comune di Savigliano (Cuneo) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 43, mappale 51, ed alla partita 2173, foglio 43, mappale 53, del nuovo catasto terreni ed alla partita 990, foglio 43, mappale 51, del nuovo catasto edilizio urbano della superficie di mq 5847.

Con decreto interministeriale n. 587 in data 25 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Opera difensiva n. 311», ubicato in località S. Giacomo nel comune di Bolzano riportato nel catasto del comune catastale di Dodiciville alla p.t. 1329/II foglio 12 p.f. 1549/10 dell'ufficio catasto di Bolzano, regione autonoma Trentino-Alto Adige, per una superficie di mq 179.

Con decreto interministeriale n. 585 in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato opera difensiva n. 18 ex 317 ubicato in località Castel Firmiano nel comune di Bolzano riportato nel catasto del comune di Gries alla p.t. 2377/II FM 14 p.f. 1752.2 dell'ufficio catasto di Bolzano, regione autonoma Trentino-Alto Adige, superficie di mq 2127.

Con decreto interministeriale n. 589 in data 25 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'aliquota dell'immobile demaniale sito nel comune di Glorenza (Bolzano) riportato nel catasto del comune catastale medesimo alla p.t. 800/II, f.m. 5 part. ed 203/2 dell'ufficio catasto di Silandro (Bolzano), regione autonoma Trentino-Alto Adige, della superficie di mq 10.

Con decreto interministeriale n. 581 in data 13 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato opera difensiva n. 397 sito nel comune di Senale San Felice (Bolzano) ed ubicato in località Passo delle Palade, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla p.t. 156/II f.m. 3 p.f. 1350/2 e p.f. 1438/56 dell'ufficio catasto di Merano (Bolzano), regione autonoma Trentino-Alto Adige, per una superficie complessiva di mq 1096.

Con decreto interministeriale n. 588 in data 25 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «poligono di TSN» sito nel comune di Falerone (Ascoli Piceno) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1488, foglio 22, mappali 341 e 451, del nuovo catasto terreni ed alla partita 453, foglio 22, mappale 341, del nuovo catasto edilizio urbano per una superficie complessiva di mq 5 510.

Con decreto interministeriale n. 590 in data 26 marzo 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato poligono di tipo aperto S. Giacomo sito nel comune di Cisano sul Neva (Savona) riportato nel catasto del comune censuario medesimo originariamente alla partita 138, f. 13, mappale 323, e successivamente frazionato nell'attuale aliquota con il mappale n. 575, foglio 13, del nuovo catasto terreni, della superficie di mq 130.

96A2763

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcune micce detonanti

Con decreto ministeriale n. 559/C.3608 XV J (827) dell'11 aprile 1996 le micce detonanti denominate: «Seicord 3 g», «Seicord 6 g», «Seicord 10 g», «Seicord 12 g», «Seicord 15 g», «Seicord 20 g», «Seicord 24 g», «Seicord 30 g», «Seicord 40 g», «Seicord 80 g», «Seicord 100 g», che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella seconda categoria - gruppo B dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0065 11D.

Considerato che le suddette micce sono caratterizzate dalla presenza nella pentrite di una quantità variabile di grafite, su ogni miccia deve essere riportato, insieme agli estremi del decreto di riconoscimento e classificazione del Ministero dell'Interno anche la percentuale di grafite presente.

96A2764

### Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo e dei suoi componenti

Con decreto ministeriale n. 559/C.2588 XVJ(841) dell'11 aprile 1996 l'«Inziatore PC23» componente del manufatto esplosivo denominato «Inziatore a carica pirotecnica PC23 + cesoia PC181», che la società Alenia Spazio S.p.a. intende importare dalla soc. Hi-Shear Technology Corporation - Torrance (U.S.A.) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nella 5ª categoria gruppo B, dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0454 14S.

Il manufatto esplosivo nel suo complesso denominato «Inziatore a carica pirotecnica PC23 + cesoia PC181» (costituito dall'inziatore PC23 e generatore di gas PC181) è declassificato.

È altresì declassificato il subcomponente «generatore di gas PC181».

96A2765

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 la dott.ssa Maria Girosola Salvi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Agri. Serv. Valdarno», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cavrigha (Arezzo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 gennaio 1993, in sostituzione del dott. Giancarlo Rossi, deceduto.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1996 il dott. Maurizio De Luca e il dott. Roberto Ceccherini sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa «Unione militare - Cooperativa di consumo e di credito per azioni a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 24 febbraio 1989, in sostituzione dell'avv. Rizzo Domenico e del sen. Sebastiano Vincelli, dimissionari, a completamento dellaterna.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 il rag. Vito Italo è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Co. Sa. Cos. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Molini di Trora (Imperia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 18 luglio 1995, in sostituzione del rag. Michele Ghisardi, che ha rinunciato all'incarico.



Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 il dott. Luca Civitelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edile del Secco», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montevarchi (Arezzo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 aprile 1993, in sostituzione del dott. Giancarlo Rossi, deceduto.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1996 l'avv. Antonio Manca è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «La Litternese cooperativa agricola a r.l.», con sede in Villa Litterno (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 gennaio 1995 in sostituzione del dott. Vittorio Luigi Fucci, dimissionario.

96A2766

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

#### Cambi del giorno 3 maggio 1996

Dollaro USA	1564,88
ECU	1922,61
Marco tedesco	1024,34
Franco francese	302,77
Lira sterlina	2352,64
Fiorino olandese	917,07
Franco belga	49,821
Peseta spagnola	12,275
Corona danese	265,79
Lira irlandese	2436,21
Dracma greca	6,426
Escudo portoghese	9,953
Dollaro canadese	1147,53
Yen giapponese	14,972
Franco svizzero	1259,97
Scellino austriaco	145,57
Corona norvegese	238,28
Corona svedese	228,67
Marco finlandese	325,51
Dollaro australiano	1245,18

96A2827

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione alla Seconda Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Caserta n. 686 del 14 settembre 1995 l'Università degli studi di Napoli II è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Antonio Di Gennaro, la donazione di una cappa chimica il cui valore è rettificato in L. 600.000.

96A2767

### Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. 278 dell'11 maggio 1994 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società Hewlett-Packard, la donazione del solo incremento pari a L. 34.261.000.

96A2768

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni all'immissione in commercio già concesse).

#### Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 183/1996

Specialità medicinale: MACMIROR - 20 confetti - numero di A.I.C. 020513 026.

Società: Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: amido mg 65, talco mg 30, magnesio stearato mg 2,5, magnesio carbonato mg 33, gelatina mg 2,3, gomma arabica mg 2,3, saccarosio mg 150, polietilenglicole 6000 mg 15, titanio biossido mg 0,9, cera E mg 0,3.

#### Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 154/1996

Specialità medicinale: MACMIROR COMPLEX - 12 ovuli 500 mg - numero di A.I.C. 023432 038.

Società: Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: dimetilpolisilossano AK 1000 mg 946, mg 960.

Specialità medicinale: MACMIROR COMPLEX - 15 ovuli - numero di A.I.C. 023432 026.

Società: Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: dimetilpolisilossano AK 1000 mg 1000,847, mg 1000.

#### Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 198/1996

Specialità medicinale: ULTRALAN - pomata 20 g - numero di A.I.C. 020910 016.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: cera bianca 4 g, lanolina anidra 5 g, esteri alifatici ad alto peso molecolare 1 g, paraffina liquida 14,488 g, vaselina bianca 20 g, miscela di alcoli grassi superiori esteri cerosi e grassi minerali 25 g, acqua depurata 29,992 g, olio profumato crematest —, olio profumato Citrus Rose 0,02 g.

Specialità medicinale: ULTRALAN - pomata 30 g - numero di A.I.C. 020910 028.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cera bianca 4 g, lanolina anidra 5 g, esteri alifatici ad alto peso molecolare 1 g, paraffina liquida 14,488 g, vaselina bianca 20 g, miscela di alcoli grassi superiori esteri cerosi e grassi minerali 25 g, acqua depurata 29,992 g, olio profumato crematest —, olio profumato Citrus Rose 0,02 g.

Specialità medicinale: ULTRALAN - crema 20 g - numero di A.I.C. 020910 055.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: vaselina bianca 10 g, paraffina liquida 10 g, alcool stearilico 8 g, poliossil-40-stearato 3 g, polimero carbossivinilico 0,3 g, edetato disodico 0,1 g, sodio idrossido 0,07 g, metil-p-idrossibenzoato 0,07 g, propile-p-idrossibenzoato 0,03 g, olio profumato Citrus Rose 0,05 g, olio profumato crematest —, acqua depurata 67,88 g.

Specialità medicinale: ULTRALAN - crema 30 g - numero di A.I.C. 020910 067.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: vaselina bianca 10 g, paraffina liquida 10 g, alcool stearilico 8 g, poliossil-40-stearato 3 g, polimero carbossivinilico 0,3 g, edetato disodico 0,1 g, sodio idrossido 0,07 g, metil-p-idrossibenzoato 0,07 g, propile-p-idrossibenzoato 0,03 g, olio profumato Citrus Rose 0,05 g, olio profumato crematest —, acqua depurata 67,88 g.

Specialità medicinale: ULTRALAN - unguento 20 g - numero di A.I.C. 020910 093.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: paraffina liquida 36,48 g, vaselina bianca 45 g, cera microcristallina 15 g, lanolina idrogenata —, olio di ricino idrogenato 3 g, paraffina microcristallina —, olio profumato crematest —, olio profumato Citrus Rose 0,02 g.

Specialità medicinale: ULTRALAN - unguento 30 g - numero di A.I.C. 020910 105.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: paraffina liquida 36,48 g, vaselina bianca 45 g, cera microcristallina 15 g, lanolina idrogenata —, olio di ricino idrogenato 3 g, paraffina microcristallina —, olio profumato crematest —, olio profumato Citrus Rose 0,02 g.

Specialità medicinale: ULTRALAN - lozione 20 ml - numero di A.I.C. 020910 129.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: vaselina bianca 10 g, paraffina liquida 10 g, alcool stearilico 1 g, poliossil-40-stearato 3 g, polimero carbossivinilico 0,3 g, edetato disodico 0,1 g, sodio idrossido 0,07 g, metil-p-idrossibenzoato 0,07 g, propile-p-idrossibenzoato 0,03 g, olio profumato crematest —, olio profumato Citrus Rose 0,05 g, acqua depurata 74,88 g.

Specialità medicinale: ULTRALAN - lozione 30 ml - numero di A.I.C. 020910 131.

Società: Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato,

eccipienti: vaselina bianca 10 g, paraffina liquida 10 g, alcool stearilico 1 g, poliossil-40-stearato 3 g, polimero carbossivinilico 0,3 g, edetato disodico 0,1 g, sodio idrossido 0,07 g, metil-p-idrossibenzoato 0,07 g, propile-p-idrossibenzoato 0,03 g, olio profumato crematest —, olio profumato Citrus Rose 0,05 g, acqua depurata 74,88 g.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 142/1996*

Specialità medicinale: DELAPRIDE - 28 compresse (30 mg + 1,25 mg) - numero di A.I.C. 028969 018.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 76,43, idrossipropilcellulosa basso sostituita (L-HPC-11) 7,50, idrossipropilcellulosa (HPL-L) 3, magnesio stearato 1,80, E 110 lacca di alluminio — giallo arancio E 110 0,02.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 75/1996*

Specialità medicinale: TINSET - 30 compresse 30 mg - numero di A.I.C. 025293 010.

Società: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 120,09 mg, amido di mais 50,6 mg, cellulosa microcristallina 23 mg, polivinilpirrolidone 4,6 mg, silice precipitata 0,56 mg, magnesio stearato 0,46 mg.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 199/1996*

Specialità medicinale: VITASPRINT COMPLEX - 10 flaconcini orali monodose - numero di A.I.C. 029123 015.

Società: Poli industria chimica S.p.a., piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sorbitolo 70%, aroma lampone, metil p-idrossibenzoato sodico, acqua depurata. Il tappo serbatoio contiene: 1-fosfotreonina mg 20, l-glutammina mg 75, idrossocobalamina µg 500; eccipienti: mannitolo, polietilenglicole 6000, sodio carbossimetilamido, silice precipitata.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 207/1996*

Specialità medicinale: DERMOCORTAL - crema 0,5% tubo g 20 - numero di A.I.C. 025774 011.

Società: Puropharma S.r.l., via Correggio, 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato.

eccipienti: palmito stearato di glicerolo e di polietilenglicole 15 g, gliceridi isostearici poliglicolati 1 g, glicerilmonostearato 3 g, fenossietanolo 1 g, metil p-idrossibenzoato 0,06 g, propile p-idrossibenzoato 0,04 g, isostearato di isostearile 2 g, paraffina liquida 3 g, essenza profumata 0,1 g, acqua depurata 74,3 ml.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 208/1996*

Specialità medicinale: EPARINA VISTER - iv 1 flacone 10 ml - numero di A.I.C. 006275 010.

Società: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: clorocresolo mg 0,8, sodio cloruro mg 5,5, acqua per preparazioni iniettabili q.b.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 118/1996*

Specialità medicinale: BUTOVENT - 30 compresse 2 mg - numero di A.I.C. 025930 013.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: calcio solfato bivalente mg 87, cellulosa microcristallina mg 20, amido pregelatinizzato mg 10, magnesio stearato mg 0,6.

Specialità medicinale: BUTOVENT - 30 compresse 4 mg - numero di A.I.C. 025930 025.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: calcio solfato bivalente mg 84,6, cellulosa microcristallina mg 20, amido pregelatinizzato mg 10, magnesio stearato mg 0,6.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 204/1996*

Specialità medicinale: HIRUDOID - gel 40 g 0,3 mg - numero di A.I.C. 010386 023.

Società: Luitpold S.p.a., via Montecassiano, 157 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti per 100 g di gel: isopropanolo 20 g, acido poliaccrilico 1,1 g, glicole propilenico 0,5 g, sodio idrossido 0,25 g, olio di profumo 0,025 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Specialità medicinale: HIRUDOID - pomata 40 g 0,3 mg - numero di A.I.C. 010386 011.

Società: Luitpold S.p.a., via Montecassiano, 157 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti per 100 g di pomata: glicerina 14,75 g, potassio idrossido 0,7 g, acido stearico 8,6 g, unguento di alcool di cera di lana 7,5 g, alcool cetilsteirico 3,1 g, alcool miristico 3,1 g, timolo 0,15 g, p-idrossibenzoato di metile 0,16 g, p-idrossibenzoato di propile 0,04 g, alcool isopropilico 1 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 209/1996*

Specialità medicinale: LEDERMICINA - 8 compresse - numero di A.I.C. 016634 065.

Società: Cyanamid Italia S.p.a., zona industriale XV strada - 95030 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: demetilclortetraciclina Hcl 300 mg, amido 19,6 mg, acido alginico 30 mg, etilcellulosa 20 mg, sorbitolo 10 mg, magnesio stearato 5,8 mg, lacca 2,33 mg, metilcellulosa —, idrossipropilmetilcellulosa 14,64 mg, paraffina liquida 4,18 mg, titanio biossido 4,62 mg, glicole polietilenico 6000 0,60 mg.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 153/1996*

Specialità medicinale: ARFEN - 30 compresse 500 mg - numero di A.I.C. 024635 029.

Società: Lisapharma S.p.a., via Licinio, 11-15 - 22036 Erba.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: cellulosa microcristallina mg 100, carbossimetilcellulosa sodica mg 25, talco mg 5, magnesio stearato mg 10, gelatina mg 10.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 85/1996*

Specialità medicinale: PRIOVIT 12 - 40 past. - numero di A.I.C. 020699 017.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: acido citrico monoidrato 13,8 mg, essenza d'arancia 2,12 mg, glucosio liquido 1051,8 mg, saccarosio 878 mg, lecitina di soia 0,11 mg, essenza di mandarino 5 mg.

Specialità medicinale: PRIOVIT 12 - fte 20 past. - numero di A.I.C. 020699 029.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: lecitina di soia 0,346 mg, acido citrico monoidrato 21 mg, essenza d'arancia 7,6 mg, glucosio liquido 1571,5 mg, saccarosio 1318 mg.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 53/1996*

Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA - «C» 20 compresse - numero di A.I.C. 022632 071.

Società: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., viale Sarca, 223 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: saccarosio granulare mg 809,912, aroma limone mg 20, magnesio stearato mg 8,889.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 190/1996*

Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA - collutorio 120 ml - numero di A.I.C. 022632 083.

Società: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., viale Sarca, 223 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;  
eccipienti: alcool g 8,0418, blu patent V (E131) g 0,0003, aroma menta g 0,1, sorbitolo (70%) non cristallizzabile g 13, xilitolo g 6, copolimero poliossietilene-poliossipropilene g 0,5, acqua depurata q.b. ml 100.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 134/1996*

Specialità medicinale: FARIN GOLA - soluzione flac spray 30 ml - numero di A.I.C. 032202 032.

Società: Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, 7 - 20016 Pero.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cetilpiridinio cloruro g 0,05, olio di eucalipto —, essenza di menta —, metilvioletto —, glicerina —, etanolo g 2, acqua distillata —, alcool polivinilico g 0,50, metile-p-idrossibenzoato g 0,15, propile-p-idrossibenzoato g 0,05, sorbitolo soluzione 70% g 20, poloxamer 407 g 0,20, saccarina sodica g 0,0001, aroma menta g 0,05, E131 g 0,001, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Specialità medicinale: FARIN GOLA - collutorio flac 250 ml - numero di A.I.C. 032202 020.

Società: Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, 7 - 20016 Pero.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cetilpiridinio cloruro g 0,05, olio di eucalipto —, essenza di menta —, metilvioletto —, glicerina —, etanolo g 2, acqua distillata —, alcool polivinilico g 0,50, metile-p-idrossibenzoato g 0,15, propile-p-idrossibenzoato g 0,05, sorbitolo soluzione 70% g 20, poloxamer 407 g 0,20, saccarina sodica g 0,0001, aroma menta g 0,05, E131 g 0,001, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Specialità medicinale: FARIN GOLA - 24 pastiglie - numero di A.I.C. 032202 018.

Società: Montefarmaco S.p.a., via G. Galilei, 7 - 20016 Pero.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: mannitolo mg 500, saccarosio mg 676,8, aspartame mg 30, polycarbophil mg 40, silice precipitata mg 10, magnesio stearato mg 7, talco mg 10, sodio cloruro mg 5, aroma in polvere menta mg 20.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 201/1996*

Specialità medicinale: BIMIXIN - sciroppo 60 ml - numero di A.I.C. 008477 073.

Società: Sanofi Winthrop S.p.a., via Piranesi, 38 - 20137 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: saccarosio g 1.

Nel flacone 60 ml di sciroppo contengono:

saccarosio g 1,905, metile p-idrossibenzoato g 0,060, propile p-idrossibenzoato g 0,006, sodio citrato g 1,482, aroma arancia g 0,500, aroma naturale g 0,564, sodio edetato g 0,030, saccarina g 0,300, acqua depurata q.b. a ml 60.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 215/1996*

Specialità medicinale: LOCABLOTAL - aerosol 20 ml - numero di A.I.C. 021939 018.

Società: Les Laboratoires Servier - 905, Route de Saran - 45520 Gidy.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: composizione aromatica 14869 mg 150, alcool etilico 100° mg 100, saccarina mg 10, miristato d'isopropile q.b. a 5 ml.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 228/1996*

Specialità medicinale: FOY - iv 1 fiala 100 mg + solv 5 ml - numero di A.I.C. 026829 010.

Società: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8 - 20020 Lainate.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

1 fialoide di liofilizzato contiene: principio attivo: gabesato mesilato mg 100;

1 fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili ml 5.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 224/1996*

Specialità medicinale: XYLONOR - 2% levarter 50 tubofiale - numero di A.I.C. 023787 043.

Società: Giovanni Ognà e Figli S.p.a., via Carlo Farini, 63 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cloruro di sodio mg 11,700, metabisolfito di potassio mg 2,160, edetato di sodio mg 0,450, sodio idrossido q.b. a pH 5, acqua per iniettabili q.b. a ml 1,8.

Specialità medicinale: XYLONOR - special 50 tubofiale - numero di A.I.C. 023787 068

Società: Giovanni Ognà e Figli S.p.a., via Carlo Farini, 63 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata.

principio attivo: invariato;

eccipienti: cloruro di sodio mg 11,700, edetato di sodio mg 0,450, metabisolfito di potassio mg 2,160, sodio idrossido q.b. a pH 5, acqua per iniettabili q.b. a ml 1,8.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 225/1996*

Specialità medicinale: XYLONOR - spray fl 60 g - numero di A.I.C. 023787 070.

Società: Giovanni Ognà e Figli S.p.a., via Carlo Farini, 63 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata.

principio attivo: invariato,

eccipienti: ess. menta spearmint g 1, saccarina g 0,50, glicole dipropilenico g 37,80, alcool etilico q.b. a 100 g

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 231/1996*

Specialità medicinale: FERMENTURTO - «dio» ad os 6 fl - numero di A.I.C. 003604 030.

Società: Teknofarma S.p.a., strada comun. Bertolla Abbadia Stura, 14 - 10156 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: brodo di coltura, maltodestrine mg 700, saccarosio mg 400.

Specialità medicinale: FERMENTURTO - «dio» bb os 6 fl - numero di A.I.C. 003604 042.

Società: Teknofarma S.p.a., strada comun. Bertolla Abbadia Stura, 14 - 10156 Torino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: brodo di coltura, maltodestrine mg 245, saccarosio mg 140.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 232/1996*

Specialità medicinale: BIOCHETASI - 6 supposte - numero di A.I.C. 015784 022.

Società: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipiente: gliceridi semisintetici solidi mg 1,750.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 233/1996*

Specialità medicinale: PIVALOXICAM - 30 capsule 30 mg - numero di A.I.C. 025953 011.

Società: Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: cellulosa microcristallina mg 37,5, calcio fosfato bibasico idrato mg 104,10, talco mg 6,54, magnesio stearato mg 0,96, sodio laurilsolfato mg 0,90, indigotina E132 mg 0,0043, biossido di titanio E171 mg 2, gelatina mg 47,9957.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 234/1996*

Specialità medicinale: PEMINE - 50 capsule 150 mg - numero di A.I.C. 022848 016.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: lattosio q.b. a 180 mg, magnesio stearato 3,1 mg, peso di riempimento 180 mg/cps.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 229/1996*

Specialità medicinale: DINAPRES - 28 compresse 30 mg + 1,25 mg - numero di A.I.C. 028967 014.

Società: Master Pharma S.r.l., via S. Leonardo, 96 - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: lattosio 76,43, idrossipropilcellulosa basso sostituita (L-HPC-11) 7,50, idrossipropilcellulosa (HPL-L) 3, magnesio stearato 1,80, E 110 lacca di alluminio —, giallo arancio E 110 0,02.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 217/1996*

Specialità medicinale: IRONAX - 10 flaconi orali 300 mg - numero di A.I.C. 028856 010.

Società: Farmaceutici Ciba S.p.a., via Cavour, 11 - 41022 Comacchio.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 ogni tappo serbatoio contiene: principio attivo: gluconato ferroso mg 300 (pari a ferro ferroso mg 37,5); eccipienti: dimeticono mg 15, glucosio mg 40;

ogni flaconcino solvente contiene: eccipienti: fruttosio g 3, sorbitolo g 0,750, glicerolo g 0,750, acido citrico g 0,020, aroma fragola g 0,020, menta essenza g 0,00015, metile p-idrossibenzoato g 0,015, propile p-idrossibenzoato g 0,003, colore caramello (E150) g 0,050, acqua depurata q.b. a ml 15.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 60/1996*

Specialità medicinale: KLODIN - 30 compresse 250 mg - numero di A.I.C. 025602 018.

Società: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., via E. Bazzano, 14 - 16019 Ronco Scrivia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: cellulosa microcristallina mg 20, amido mg 20, metilcellulosa mg 10, silice precipitata mg 1, magnesio stearato mg 3, titanio biossido mg 2, gomma arabica mg 3.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 197/1996*

Specialità medicinale: TAKA DIASTASE - 25 conf pepsina + pancreatina - numero di A.I.C. 010178 073.

Società: Warner Wellcome Consumer Health Products S.Com.p.a. - via del Mare, 87 - 00040 Pomezia.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: cellulosa microcristallina mg 14,76, gelatina mg 4,9, lattosio monoidrato mg 44,75, olio minerale pesante mg 1,92, sodio amido glicolato mg 13,33, magnesio stearato mg 3,33, calcio carbonato mg 44,15, cera bianca mg 0,34, cera carnauba mg 0,34, gomma lacca mg 2,72, ossido di ferro giallo mg 0,54, ossido di ferro nero mg 2,68, ossido di ferro rosso mg 2,44, polietilenglicole 4000 mg 3,23, talco mg 37,53, titanio biossido mg 9,85, zucchero granulato mg 187,18.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 205/1996*

Specialità medicinale: ADALAT CRONO - 14 compresse rivestite 30 mg - numero di A.I.C. 027980 010.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: polietilene ossido 122,2 mg, idrossipropilmetilcellulosa 8,2 mg, magnesio stearato 0,4 mg; nucleo interno osmotico: polietilene ossido 52,9 mg, sodio cloruro 23,9 mg, idrossipropilmetilcellulosa 4,1 mg, ossido di ferro rosso 0,8 mg, magnesio stearato 0,2 mg; membrana di rivestimento: cellulosa acetato 32,3 mg, polietilenglicole 1,7 mg; rivestimento superficiale: miscela «opadry» (comprendente l'ossido di ferro rosso) 12 mg, idrossipropilmetilcellulosa 1,5 mg.

Specialità medicinale: ADALAT CRONO - 14 compresse rivestite 60 mg - numero di A.I.C. 027980 022.

Società: Bayer S.p.a., viale Certosa, 126 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:  
 principio attivo: invariato;  
 eccipienti: polietilene ossido 244,4 mg, idrossipropilmetilcellulosa 16,4 mg, magnesio stearato 0,8 mg; nucleo interno osmotico: polietilene ossido 105,8 mg, sodio cloruro 47,8 mg, idrossipropilmetilcellulosa 8,2 mg, ossido di ferro rosso 1,6 mg, magnesio stearato 0,4 mg; membrana di rivestimento: cellulosa acetato 38 mg, polietilenglicole 2 mg; rivestimento superficiale: miscela «opadry» (comprendente l'ossido di ferro rosso) 25 mg, idrossipropilmetilcellulosa 2,5 mg.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 223/1996*

Specialità medicinale: OVERAL - bb 12 cpr deltescenti 50 mg - numero di A.I.C. 026728 030.

Società: Ist Luso Farmaco d'Italia S.p.a., via Carnia, 26 - 20132 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 7,5, copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,9, sodio idrossido mg 0,1, trietil citrato mg 1,2, talco mg 4,4, cellulosa microcristallina mg 56, crospovidone mg 11, acido fumarico mg 15, saccarina sodica mg 3, sodio laurilsolfato mg 1, silice colloidale mg 2, essenza liquirizia mg 1,9, essenza fragola mg 5, magnesio stearato mg 2 (per una compressa da 172 mg).

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 219/1996*

Specialità medicinale ASSORAL - bb 12 cpr deltescenti 50 mg - numero di A.I.C. 026919 035

Società: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., via E. Bazzano, 14 - 16919 Ronco Scrivia

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato,

eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 7,5, copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,9, sodio idrossido mg 0,1, trietil citrato mg 1,2, talco mg 4,4, cellulosa microcristallina mg 56, crospovidone mg 11, acido fumarico mg 15, saccarina sodica mg 3, sodio laurilsolfato mg 1, silice colloidale mg 2, essenza liquirizia mg 1,9, essenza fragola mg 5, magnesio stearato mg 2 (per una compressa da 172 mg).

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 217/1996*

Specialità medicinale ROSSITROL - bb 12 cpr deltescenti 50 mg - numero di A.I.C. 026922 031.

Società: Camillo Corvi S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 7,5, copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,9, sodio idrossido mg 0,1, trietil citrato mg 1,2, talco mg 4,4, cellulosa microcristallina mg 56, crospovidone mg 11, acido fumarico mg 15, saccarina sodica mg 3, sodio laurilsolfato mg 1, silice colloidale mg 2, essenza liquirizia mg 1,9, essenza fragola mg 5, magnesio stearato mg 2 (per una compressa da 172 mg).

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 221/1996*

Specialità medicinale RULID - bb 12 cpr deltescenti 50 mg - numero di A.I.C. 026727 038.

Società: Roussel Pharma Maestretti Scharper S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polietilenglicole 6000 mg 7,5, copolimeri dell'acido metacrilico mg 11,9, sodio idrossido mg 0,1, trietil citrato mg 1,2, talco mg 4,4, cellulosa microcristallina mg 56, crospovidone mg 11, acido fumarico mg 15, saccarina sodica mg 3, sodio laurilsolfato mg 1, silice colloidale mg 2, essenza liquirizia mg 1,9, essenza fragola mg 5, magnesio stearato mg 2 (per una compressa da 172 mg).

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 189/1996*

Specialità medicinale NFO BOROCILLINA - 20 compresse - numero di A.I.C. 022632 044

Società: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., viale Sarca, 223 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato,

eccipienti: saccarosio mg 906,384, magnesio stearato mg 10, silice precipitata mg 6,216, mentolo mg 4,5, menta essenza mg 1,5, eucaliptolo mg 0,15, citrale mg 0,05.

96A2745

### Trasferimento di titolarità di specialità medicinali per uso umano

*Estratto decreto n. 307/1996 del 15 aprile 1996*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoclenata specialità fino ad ora intestata alla società di seguito indicata è così modificata:

vecchio titolare A.I.C.: Farmaceutici Fcobi S.a.s. - Ronco Scrivia, via Enrico Bazzano, 26 - codice fiscale 00420050106;

specialità: Prontocisma, la denominazione della specialità è ora denominata MACROLAX.

A.I.C. n. 023271 017 - confezione: flacone soluzione 120 ml.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio è trasferita alla società.

nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 12 - codice fiscale 08572280157

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 360/1996 del 15 aprile 1996*

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoclenate specialità fino ad ora intestate alla società di seguito indicata sono così modificate.

vecchio titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a. - Baranzate di Bollate, via Zambelletti - codice fiscale 03524320151,

specialità: Prucal, la denominazione della specialità è ora denominata DIFIX.

A.I.C. n. 027231 036 - confezione: 30 capsule 0,50 mcg,

A.I.C. n. 027231 012 - confezione: 30 capsule 0,25 mcg.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio è trasferita alla società.

nuovo titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a. - Parma, via Palermo, 26/A - codice fiscale 01513360345

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

*Estratto decreto n. 306/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi - Oneglia, via XXV Aprile, 69 - codice fiscale 00487310013,

specialità: ACYVIR.

A.I.C. n. 026121 032 - confezione: crema 10 g 5%,

A.I.C. n. 026121 044 - confezione: 25 compresse 200 mg;

A.I.C. n. 026121 057 - confezione: pomata oftalmica 3% 4,5 g,

A.I.C. n. 026121 069 - confezione: 25 compresse 400 mg;

A.I.C. n. 026121 083 - confezione: sospensione 8% 100 ml,

A.I.C. n. 026121 095 - confezione: 25 compresse 800 mg.

A.I.C. n. 026121 020 - confezione: crema 5% 3 g,

sono ora trasferite alla società

nuovo titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a. - Verona, via Fleming, 2 - codice fiscale 08998480159

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 308/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Samil S.p.a. - Roma, via Piemonte, 32 - codice fiscale 00404510588.

specialità: DASKIL

A.I.C. n. 028629 018 - confezione: 8 compresse 250 mg,

A.I.C. n. 028629 020 - confezione: 16 compresse 125 mg,

A.I.C. n. 028629 044 - confezione: crema tubo 20 g 1%,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico - Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori, 54 - codice fiscale 00738480151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 309/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Samil S.p.a. - Roma, via Piemonte, 32 - codice fiscale 00404510588;

specialità MIACALCIC:

A.I.C. n. 026792 085 - confezione: 5 fiale 50 U.I.;

A.I.C. n. 026792 097 - confezione: 5 fiale 100 U.I.;

A.I.C. n. 026792 147 - confezione: spray 12 spruzzi 100 U.I.,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico - Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori, 54 - codice fiscale 00738480151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 310/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Samil S.p.a. - Roma, via Piemonte, 32 - codice fiscale 00404510588;

specialità SIRDALUD:

A.I.C. n. 025852 029 - confezione: 30 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 025852 031 - confezione: 30 compresse 6 mg;

A.I.C. n. 025852 056 - confezione: 15 compresse 2 mg,

sono ora trasferite alla società.

nuovo titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico - Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori, 54 - codice fiscale 00738480151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 311/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1,2 - codice fiscale 08572280157;

specialità RIBELFAN.

A.I.C. n. 017096 076 - confezione: 10 compresse rivestite;

A.I.C. n. 017096 088 - confezione: ad 6 supposte,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Pharmacia S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1,2 - codice fiscale 07089990159.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 312/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Edmond Pharma S.r.l. - Paderno Dugnano, via dei Giovi, 131 - codice fiscale 00804270155;

specialità SINTOTRAT:

A.I.C. n. 025753 017 - confezione: crema g 20,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. - Milano, via Egidio Folli, 50 - codice fiscale 00825120157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 313/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Erbamon Italia N.V. - Milano, viale E. Bezzi, 24 - codice fiscale 08342180158;

specialità PIPEDASE:

A.I.C. n. 024064 014 - confezione: 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 024064 014 - confezione: 20 capsule 200 mg;

A.I.C. n. 024064 026 - confezione: 20 capsule 400 mg;

A.I.C. n. 024064 026 - confezione: 20 capsule 400 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1,2 - codice fiscale 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 314/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Erbamon Italia N.V. - Milano, viale E. Bezzi, 24 - codice fiscale 08342180158;

specialità PANTOVIT:

A.I.C. n. 019588 019 - confezione: im 5 f I + 5 f II,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. - Milano, via Robert Koch, 1,2 - codice fiscale 08572280157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 315/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Montefarmaco S.p.a. - Pero, via G. Galilei, 7 - codice fiscale 00742960156;

specialità GLUSERIN B12:

A.I.C. n. 012714 010 - confezione: OS 6 flaconcini hof + 6 f solv;

A.I.C. n. 012714 022 - confezione: 20 capsule,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Chemitalia S.r.l. - Milano, via M. Civitali, 73 - codice fiscale 01993570124.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 316/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici - Milano, via Arconati, 1 - codice fiscale 07195130153;

specialità VISERGIL:

A.I.C. n. 021327 010 - confezione: 30 confetti;

A.I.C. n. 021327 034 - confezione: soluzione gocce 20 ml,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico - Cinisello Balsamo, via dei Lavoratori, 54 - codice fiscale 00738480151.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 317/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Laboratorio terapeutico M.R. - Firenze, via D. Veneziano, 13 - codice fiscale 00482630480;

specialità RUBROCICLINA

A.I.C. n. 019788 013 - confezione 8 capsule,

A.I.C. n. 019788 025 - confezione sospensione 60 ml,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: DMG. Italia Srl - Poma, viale G. Mazzini, 131 - codice fiscale 04502861000

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 318/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Istituto Behring S p a - Scoppito, s.s. 17 km 22 - codice fiscale 00142090661,

specialità. BEGRIVAC:

A.I.C. n. 022143 212 - confezione: 1 fiale 0,5 ml,

A.I.C. n. 022143 224 - confezione: 1 fiale 10 ml,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel - Milano, viale Gran Sasso, 18 - codice fiscale 00832400154

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 319/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Istituto Behring S p a - Scoppito, s.s. 17 km 22 - codice fiscale 00142090661;

specialità: MINIDALTON:

A.I.C. n. 026603 074 - confezione: 6 f. sir. 0,3 ml 3200 U.I. AXA,

A.I.C. n. 026603 086 - confezione: 6 f. sir. 0,4 ml 4250 U.I. AXA,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel - Milano, viale Gran Sasso, 18 - codice fiscale 00832400154.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Estratto decreto n. 320/1996 del 15 aprile 1996*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità fino ad ora intestate alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Istituto Behring S p a - Scoppito, s.s. 17 km 22 - codice fiscale 00142090661,

specialità. SALUBEHR:

A.I.C. n. 028532 024 - confezione: 14 cpr. 5 + 25 mg;

A.I.C. n. 028532 012 - confezione: 14 cpr. 2,5 + 12,5 mg,

sono ora trasferite alla società:

nuovo titolare A.I.C.: Roussel Pharma Maestretti Scharper - Milano, viale Gran Sasso, 18 - codice fiscale 00738420157.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2769

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 0 0 1 0 4 0 9 6 \*

L. 1.400